

edizioni delle fonti citate, voci del DGDC e bibliografia citata nei diversi capitoli. Particolarmente apprezzabile la possibilità, con un contributo irrisorio, di accedere e scaricare la versione *ebook* del testo.

Il valore di questo manuale è, a mio sommesso parere, quello di sviluppare l'analisi storica della disciplina ecclesiale, pur ponendo l'accento ora sulle fonti normative, ora sulla scienza, ora sulle istituzioni, come un *continuum* che lega le origini della Chiesa al suo vissuto attuale. In estrema sintesi, si parte dalla Chiesa primitiva e si giunge fino all'attuale pontificato per offrire una maggiore comprensione del passato e dell'*oggi* della dimensione giuridica della Chiesa stessa.

In definitiva, un manuale aggiornato, sintetico ma completo, che non potrà non essere di grande utilità per l'insegnamento di una disciplina oggi più che mai in rapida evoluzione come la storia del diritto canonico. Esso certamente troverà buona accoglienza nelle facoltà di diritto canonico, specialmente quelle di lingua spagnola. Sarebbe auspicabile che gli autori e gli editori ne favoriscano anche la traduzione – in tempi che speriamo brevi – in altre lingue.

Alessandro Recchia

FEDERICO BERTOTTO, *Analogia e diritto nella Chiesa*, Marcianum Press, Venezia 2022, 416 pp.

Il saggio di Federico Bertotto, docente incaricato nella Facoltà di Diritto Canonico San Pio X di Venezia, affronta un tema di grande rilievo in ogni ordinamento giuridico, nel quale non è raro che si debba dirimere una controversia o assumere una decisione in assenza di una espressa disposizione di legge, dovendo quindi ricorrere appunto al ragionamento analogico. Ciò vale anche nell'ordinamento ecclesiale ed ha un suo riconoscimento positivo nel can. 19 del Codice di Diritto Canonico dove si stabilisce, in caso di *lacuna legis*, che la causa, se non è penale, vada risolta in primo luogo «tenute presenti le leggi date per casi simili».

Obiettivo della ricerca è chiarire il fondamento dell'analogia (domandandosi se questa “esiste” perché prevista da una norma di legge oppure perché, in ultima analisi, è la stessa realtà delle cose a presupporla) e la sua natura. Sul punto si è discusso in dottrina se l'analogia abbia un carattere creativo di una norma giuridica nel caso concreto (come sembrava suggerire il can. 20 del Codice pio-benedettino, antecedente dell'attuale can. 19) oppure un carattere applicativo indi-

retto, nel senso che una norma stabilita per determinati casi viene applicata al caso non previsto proprio mediante il procedimento analogico.

Il titolo del saggio, che accosta due concetti: l'analogia e il diritto nella Chiesa, intende indicare la prospettiva di fondo della ricerca a partire da una constatazione: non si può studiare il ragionamento giuridico analogico prescindendo dalle nozioni di diritto, di norma e di legge fatte proprie da un determinato ordinamento. Ciò implica che la risposta alla domanda su cosa sia l'analogia richieda preliminarmente di chiarire cosa si intenda per diritto nella Chiesa. È quanto viene argomentato dall'Autore, come vedremo, nell'ultimo capitolo.

Il percorso di studio si articola in quattro capitoli. Il primo costituisce un'introduzione, necessariamente sintetica, al tema dell'analogia nella prospettiva filosofica e della logica formale. Ci si sofferma in particolare sul pensiero di Aristotele e di Tommaso d'Aquino, che fondano l'analogia nelle sue diverse modalità – di attribuzione e di proporzionalità – sulla metafisica dell'essere: è la realtà stessa che in qualche modo ha una struttura analogica perché l'essere “si dice in molti modi”. Ciò aprirà nel prosieguo dello studio la via ad una comprensione dell'analogia giuridica radicata in una concezione realista del diritto.

Il secondo capitolo, che copre un arco temporale molto ampio che va dall'epoca romana fino alle soglie della codificazione pio-benedettina, non intende svolgere una storia esaustiva dell'analogia giuridica, ma piuttosto presentare in maniera sintetica come nei vari periodi storici sia stato concepito il ragionamento giuridico in relazione con la concezione di fondo che di volta in volta si aveva del diritto e dell'intero sistema giuridico. Particolare attenzione è posta sulla scienza giuridica medievale e sulla dottrina di Francisco Suarez per l'importanza che hanno avuto nell'elaborazione successiva. I giuristi medievali chiariscono il senso e la portata del *procedere de similibus ad similia*, dove la somiglianza, presupposto per l'applicazione di un trattamento giuridico paritario tra casi diversi, si colloca sul piano della *ratio legis* basandosi sostanzialmente sull'*identitas rationis* (per cui, come recita la celebre formula: *ubi eadem ratio, ibi idem ius*). Suarez da parte sua, che affronta esplicitamente il tema dell'analogia nel suo *Tractatus de legibus*, distingue l'*eadem ratio* dalla *similis ratio*; nella prima evenienza ci si trova nell'ambito dell'interpretazione estensiva della legge che ha diretta e obbligatoria applicazione in virtù della volontà del legislatore; nella seconda siamo invece nel campo dell'analogia dove il ragionamento è volto ad individuare quello che il legislatore avrebbe stabilito se avesse previsto quella data fattispecie.

Il terzo capitolo è dedicato all'analogia nella codificazione del diritto canonico. Ci si sofferma dunque sul can. 20 del Codice pio-benedettino e sul can. 19 del Codice vigente, considerando per ciascun canone prima i lavori di redazione poi l'interpretazione dottrinale, al fine di comprendere quale concezione di analogia sia ad essa sottesa. La dottrina conferma il dato costante della tradizione giuridica che individua nella *ratio legis* il criterio per valutare la somiglianza giuridica tra il caso previsto dalla legge e quello invece non regolato. Un nodo problematico diversamente risolto dagli autori che commentavano l'espressione usata nel can. 20 CIC '17 («*norma sumenda est*») riguarda la natura dell'analogia giuridica: creativa e produttrice di diritto (per cui il giudice crea la norma sulla quale fonda la sua decisione) oppure applicativa; tesi quest'ultima che secondo l'Autore è più convincente e si pone in continuità con la tradizione canonica antica. L'attuale can. 19 si presenta sostanzialmente uguale al precedente e ciò spiega lo scarso interesse della dottrina canonistica successiva al 1983; bisogna però sottolineare da un punto di vista terminologico la sostituzione dell'espressione «*norma sumenda est*» con «*causa dirimenda est*» che conferma la natura applicativa dell'analogia, la quale insieme con gli altri criteri indicati dal canone costituisce uno strumento per stabilire il diritto in un caso particolare dove manchi una specifica norma positiva.

Il quarto capitolo, intitolato: "Dalla somiglianza della realtà alla corrispondenza dello *ius*", espone la tesi dell'Autore. Questi in primo luogo opera una precisa scelta di campo, dichiarando di aderire alla concezione realista del diritto, inteso questo come la *ipsa res iusta*, che in apertura di capitolo viene presentata sinteticamente. Chiarito poi il rapporto tra il diritto così concepito e la norma positiva, si propone sulla base degli orientamenti esplicitati una concettualizzazione del ragionamento giuridico che recuperi i due criteri elaborati dalla tradizione canonistica su cui tale ragionamento si fonda: la *similitudo casuum* e la *paritas rationis*. Accertare la somiglianza tra due casi (l'uno descritto dalla fattispecie legale, l'altro non previsto da nessuna norma di legge) significa mediante un'opera di valutazione prudenziale cogliere qual è a partire dalle circostanze concrete la qualità loro comune giuridicamente rilevante in relazione con ciò che è *iustum*; qualità che permette appunto di operare per analogia e di determinare il diritto nello stesso modo nei due casi. Il secondo criterio, la *paritas rationis*, è distinto ma non autonomo dal primo in quanto in esso strettamente implicato; nella prospettiva realista del diritto, la *ratio* indica la *res iusta*, e dunque dovuta, ossia la realtà giuri-

dica essenziale, previa ad ogni successiva normativizzazione positiva. Di conseguenza, riscontrata mediante il primo criterio la somiglianza tra i casi, il secondo criterio verifica che nel caso non previsto dalla legge vi sia alla sua base quella stessa realtà giuridica essenziale che costituisce la *ratio* della norma positiva. In conclusione l'Autore, prendendo posizione nel dibattito sulla natura dell'analogia, sostiene che questa abbia precisamente natura interpretativa, intendendo l'interpretazione «come il processo intellettuale che conduce alla conoscenza della *res iusta* ponendo in reciproco rapporto sia il significato giuridico dei fatti qualificanti il caso da trattare, che le norme giuridiche attinenti» (p. 379).

In conclusione, il percorso dall'Autore appare coerente e ben fondato. La parte storico-filosofica (sviluppata nei primi due capitoli) non è meramente giustapposta alla parte sistematica ma ha la fondamentale funzione di favorire un confronto con la tradizione civilistica e canonistica per giungere poi ad un'elaborazione compiuta dell'analogia nel diritto della Chiesa (quarto capitolo), che tenga conto del dato normativo positivo (terzo capitolo) senza però limitarsi ad esso, collocandosi nella prospettiva del realismo giuridico classico.

Francesco Catozzella

Giovanni Minnucci, *Diritto e teologia nell'Inghilterra elisabettiana. L'epistolario Gentili – Rainolds (1593-1594)* (Studi "Pietro Rossi", 5), ESI, Napoli 2021, LXII+298 pp.

Sono già più di due decenni che Giovanni Minnucci, ordinario di Storia del Diritto medievale e moderno presso il Dipartimento di Scienze Politiche ed Internazionali dell'Università di Siena, già Visiting Research Fellow presso l'Institute of Medieval Canon Law a Berkeley e discepolo di Stephan Kuttner, autore di numerosissimi contributi nel campo della storia del diritto medievale – e basti qui ricordare le due pregevolissime monografie sulla capacità processuale della donna nel diritto canonico classico e l'edizione critica del *Tractatus Criminum* – ha concentrato il proprio impegno di studioso e ricercatore sull'opera di Alberico Gentili (1552-1608), giurista originario di San Ginesio – oggi nelle Marche, allora entro i confini dello Stato Pontificio – esule nell'Inghilterra elisabettiana per la sua adesione alle dottrine riformate ed annoverato tra i padri del diritto internazionale moderno, pubblicando non pochi articoli e ben quattro monografie prima di dare alle stampe quest'ultima fatica.